



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
- Provincia di Vicenza -

36010 Via Roma 1
CF e P. IVA n. 00522580240
E-mail: urp@comune.monticello.vi.it
<http://www.comune.monticello.vi.it>



Dasa-Räger
EN ISO 9001:2000
IQ-0404-17

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 71 DEL 22/12/2003 E MODIFICATO
CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 16 DEL 6 MARZO 2009.**

N.B. le modifiche sono riportate in grassetto.

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. E' istituita nel Comune di Monticello Conte Otto la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II (articoli da 38 a 57) del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree provate gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa.

2. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorrano i termini "suolo pubblico e spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente, e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 2 – OGGETTO DELLA TASSA (Beni suscettibili di occupazione)

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui al comma 1 sono soggette alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (tassa) con le modalità previste ai successivi articoli.

2. Sono ugualmente soggette alla tassa le occupazioni di fatto dei beni di cui al comma precedente, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

3. Ai soli fini della applicazione della tassa non rilevano le occupazioni sui beni appartenenti al patrimonio del Comune e sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa balconi, verande, bowwindows

e simili di carattere stabile nonché i passi carrai.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

ART. 4 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI E CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. La tassa è dovuta al Comune di Monticello Conte Otto dal titolare della autorizzazione della concessione o, in mancanza, dell'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 5 – CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono a tal fine classificate in due categorie come di seguito elencate:

Strade di prima categoria:

VIA ADIGE (eccetto area verde)

VIA ASTICO

VIA BACCHIGLIONE

VIA BOSCO

VIA BRENTA

VIA CA' DELL'ORO

VIA COGOLLO

VIA TIGLI

VIA F.LLI VIANELLO MORO

VIA F.LLI ZORZATO

VIA TODESCAN

VIA ISONZO

VIA MAGLIO

VIA MOROSANA
VIA NICOLSI
VIA PIANEZZOLA
VIA PIAVE
VIA ROMA
VIA SAN GAETANO THIENE
VIA PO
VIALE MORO
VIA GIORGIONE
VIA F.LLI ROSSELLI
PIAZZALE ITALIA
VIA DIAZ
VIA CAVOUR
VIA COLOMBARETTA
VIA DEI CEDRI (eccetto area verde)
VIA DEI PINI
VIA MAMELI
VIA MATTEOTTI
VIA MAZZINI
VIA PRATI
VIA MONASTERO
VIA SAN FLORIANO
VIA SPINE
VIA SANTA LUCIA
VIA VIGARDOLETTO
VIA TRIBOLLO
VIA XXV APRILE
VIA VILLA ROSSI
VIA NIEVO
VIA CARIOLATO
VIA RADOVICH
PIAZZA TRIESTE
VIA DE GASPERI
VIA FOGAZZARO
VIA MANZONI
VIA PALLADIO
VIA PIGAFETTA
VIA VESPUCCI
VIA VIVALDI
VIA ASTICHELLO
VIA COLOMBO
VIA CAPITELLO
VIA CARDUCCI
VIA CHIESA
VIA CHIUPPESE
VIA CONCORDIA
VIA DANTE
VIA DEL LAVORO
VIA DELL'ARTIGIANATO
VIA DELL'INDUSTRIA

VIA DELLE CASELLE
VIA DON MILANI
VIA DON STURZO
VIA DOSSETTI
VIA FERMI
VIA EUROPA
VIA MAGELLANO
VIA FIRENZE
VIA D'ANNUNZIO
VIA GALILEI
VIA LA PIRA
VIA LEOPARDI
VIA MARCONI
VIA PASCOLI
VIA PUCCINI
VIA ROI (eccetto parcheggio Palazzetto)
VIA ROSSINI
VIA VERDI
VIA ZANELLA
VIA GIOVANNI XXIII
VIA GORIZIA
VIA DA VINCI
LARGO MONTE GRAPPA
VIA POLO
VIA MILANO
VIA MONTE CASSINO
VIA MONTE CENGIO
VIA MONTE SUMMANO
VIA MULINO DELL'ABBADIA
VIA PADOVA
VIA PARMESANA
VIA PASUBIO
VIA PISTELLI
VIA REVOLONI
VIA SAN BENEDETTO
VIA SAVIABONA
VIA TORINO
VIA TRENTO
VIA TREVISO
VIA BELLINI
VIA DE GAMA
VIA SCAMOZZI
VIA VENEZIA
VIA VERONA
VIA VICENZA
VIA DEL PROGRESSO
VIALE STAZIONE
VICOLO DEI PIOPPI
VICOLO LARIOLO
VIA VOLTA

VIA BURATTI

Strade di seconda categoria

VIA CAZZOLA

VIA DEL CONTADINO

VIA BETTANIE

VIA GARGALLINI

VIA CA' SALBEGHE

AREA VERDE DI VIA ADIGE

AREA VERDE DI VIA DEI CEDRI

PARCHEGGIO DEL PALAZZETTO DI VIA ROI

2. La nuova classificazione entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.

3. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti alla seconda categoria.

4. Sulla proposta di classificazione dovrà essere acquisito il parere della Commissione Edilizia.

5. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

ART. 6 – CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile a seguito del rilascio di un atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'art. 2 o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.

3. Sono temporanee le occupazioni effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

4. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda, per il rinnovo e al pagamento della tassa dovuta, entro il termine di cinque giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 7 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Per le occupazioni di suolo pubblico la superficie tassabile è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.

2. Per le occupazioni del soprassuolo e sottosuolo la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione del suolo pubblico dell'oggetto sovrastante o sottostante non aderente al suolo pubblico estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.

3. Per le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando conseguente il poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura dei banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgente ai banchi e dalle aree medesime.

4. Le occupazioni con vetture adibite al trasporto pubblico la superficie tassabile è pari a quella dei singoli posti assegnati e i diversi utilizzatori sono tenuti in solido al pagamento della tassa.

5. Eventuali oggetti o altri posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie tassabile.

6. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori a mille metri quadrato la superficie tassata è computata in ragione del 10% per la parte eccedente detto limite.

7. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura

superiore, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si misura autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee, ai fini di cui all'art. 46, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

ART. 8 – TARIFFE

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo, sottosuolo pubblico, a carattere permanente o temporaneo sono soggette al pagamento di apposita tassa, stabilita nelle misure indicate nella deliberazione delle tariffe applicabili.
2. La tassa per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta Comunale entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
3. Ai sensi dell'art.42 , comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44,45,47,48 del D.Lgs. n. 507/93.
4. Le stesse misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art.42, comma 6. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere inferiore al 30% di quella deliberata per la prima.
5. Le riduzioni e gli aumenti tariffari vanno computati in modo uniforme su tutte le categorie deliberate.
6. L'importo della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche non è dovuto se è inferiore a €. 10,33 per ogni occupazione sia permanente che temporanea.

ART. 9 – OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Gli importi della tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo sono determinati dall'art. 18 della Legge 488 del 1999 (Finanziaria 2000).
2. Gli innesti o gli allacci per la erogazione ai pubblici servizi sono esenti dalla tassa per effetto dell'art. 3 della Legge 549/95.

ART. 10 – MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni temporanee e permanenti, che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

ART. 11 – RIDUZIONI DELLA TASSA PERMANENTE

1. In ordine a quanto disposto dal D. Lgs.507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - 1) ai sensi dell'art.44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta del 30%.

ART. 12 – RIDUZIONE TASSA TEMPORANEA

1. Ai sensi dell'art.45:
 - a) comma 2/c per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 35 per cento;
 - b) comma 3 per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - c) comma 5 le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - d) comma 5 ed art.42, comma 5 per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%. Inoltre, per tale

utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, e del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.;

e) comma 7 per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, assistenziali, religiose, culturali, sindacali, sportive e del tempo libero nonché quelle patrocinate dal Comune si applica la tariffa ridotta del 80 per cento;

f) comma 8 per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione che prevede il pagamento anticipato, a tariffa ridotta del 50 per cento previa sottoscrizione di apposita convenzione contenente gli elementi identificativi del richiedente e della tipologia dell'occupazione;

g) comma 6 bis le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50.

h) Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs. n. 507/93, le tariffe sono ridotte del 50 per cento.

i) Per le occupazioni effettuate dagli operatori precari in caso di sostituzioni di titolari di concessione di posteggio, fatto salvo quanto previsto dal regolamento per il commercio sulle aree pubbliche, si stabilisce che agli stessi verrà comunque applicata la tassa posta a carico del concessionario in via consuntiva sulla base delle effettive occupazioni dell'anno di riferimento previa sottoscrizione di adeguata convenzione di cui al sub f) da effettuarsi in occasione della prima occupazione.

Il rifiuto di sottoscrizione della convenzione equivale a mancato pagamento e conseguentemente all'allontanamento dal sito occupato.

ART. 13 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E TABACCHI

1. Il Consiglio Comunale individua con propria deliberazione di classificazione delle località ai fini della tassa da applicare delle occupazioni di carburante e di tabacchi ex art.48, comma primo e settimo.

2. La nuova classificazione entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è stata adottata.

ART. 14 – ESENZIONI DALLA TASSA

1. Oltre alle esenzioni della tassa previste dall'art.49 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 sono esenti le seguenti occupazioni occasionali:

a) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24, ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione e la cui area occupata non ecceda i mq. 10,00. Tali requisiti devono sussistere congiuntamente.

b) luminarie natalizie;

c) mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiore a 60 minuti;

d) commercio in forma itinerante;

e) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;

f) occupazioni con piante ornamentali in occasione di particolari festività civili e religiose;

g) **occupazioni effettuate con veicoli per la realizzazione di lavori edili di durata non superiore alle 24 ore.**

h) occupazioni per l'effettuazione di traslochi, occupazione di manutenzione del verde

i) occupazioni di qualsiasi durata e superficie realizzate dalle ONLUS.

h) occupazioni per l'effettuazione di traslochi, occupazione di manutenzione del verde

i) occupazioni di qualsiasi durata e superficie realizzate dalle ONLUS.

ART. 15 – DOMANDE , AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprassuolo o il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di

pubblico passaggio deve presentare domanda di autorizzazione o concessione, in carta legale, allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune.

2. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio del regolare atto di autorizzazione o concessione da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune.

3. Le occupazioni permanenti dovranno essere effettuate solo a seguito di rilascio di un atto di concessione.

4. Le occupazioni temporanee dovranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione.

5. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione.

6. Le richieste che hanno per oggetto le occupazioni temporanee dovranno essere presentate allo Sportello Unico per le attività produttive almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'occupazione. **Questo termine è ridotto a cinque giorni per le seguenti occupazioni temporanee:**

a. occupazioni effettuate con veicoli per la realizzazione di lavori edili di durata non superiore alle 24 ore;

b. occupazioni per l'effettuazione di traslochi, per operazioni di manutenzione del verde.

7. Le richieste di occupazione di suolo provinciale devono essere corredate da nulla osta rilasciato dalla Provincia di Vicenza.

ART. 16 – CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche previste dall'art.17 deve indicare:

a) generalità del richiedente;

b) codice fiscale e partita IVA;

c) indirizzo o sede legale;

d) descrizione delle modalità di occupazione;

e) durata dell'occupazione;

f) ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupate;

g) il motivo della richiesta;

2. Se necessario l'Amministrazione Comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

ART. 17 – ISTRUTTORIA DOMANDE

1. La fase procedimentale che va dall'esame della richiesta al rilascio dell'autorizzazione o concessione è gestita in collaborazione tra il servizio sportello unico per le attività produttive/servizio tributi e servizio polizia municipale per le rispettive competenze.

ART. 18 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'Ufficio, a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione, potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune di Monticello Conte Otto, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria la cui entità è valutata a seconda della fattispecie dell'occupazione;

2. Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.

ART. 19 – CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra autorizzazione prevista da norme specifiche.

2. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali sono stati rilasciati e non costituiscono autorizzazioni per il titolare all'esercizio di altre attività.
3. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili e insindacabile giudizio dell'Ufficio.

ART. 20 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI. TENUTA DEL REGISTRO

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dall'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive, e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso della occupazione.
2. Le autorizzazioni e concessioni, numerate progressivamente per un anno, indicheranno le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.
3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita .

ART. 21 – CONDIZIONI GENERALI

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà in ogni caso rispettare le seguenti condizioni:
 - a) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
 - b) rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, con congruo anticipo rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
 - c) custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
 - d) evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
 - e) risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta al fine di consentire l'occupazione richiesta o porre in pristino stato l'area al cessare di questa.
2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.
3. Le concessioni saranno rilasciate a termine per una durata massima di 15 giorni.
4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciando ad ogni richiesta del personale adatto alla vigilanza.

ART. 22 – ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO

1. E' vietato ai titolari di autorizzazioni o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Ufficio, fermo l'obbligo di ristabilire il pristino stato.

ART. 23 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.
2. L'atto di revoca determinerà l'ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.
3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse o indennità.

ART. 24 – DENUNCIA OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art.50 del D:Lgs. 507/93 la denuncia, redatta negli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, deve essere presentata entro 30 gg dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nell'occupazione.

3. Nel caso di richiesta di proroga ai sensi dell'art.23 per le occupazioni permanenti che si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito l'obbligo della denuncia sussiste solo se si verificano variazioni che determinino un maggior ammontare della tassa. Il pagamento della tassa dovrà comunque essere eseguito entro il termine di cinque giorni previsti dall'art.6.

ART. 25 – SANZIONI

1. Le sanzioni sono quelle previste dal DLgs. 473/1997.

ART. 26 – NORME TRANSITORIE

1. La tassa, per il solo 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell'art.56:

a) comma 3 – i contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art.50 del D.LGS 507/93, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dall'adozione del regolamento e delle tariffe relative. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza fra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;

b) comma 4 - per le occupazioni di cui all'art.46 del D.LGS 507/93, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10 per cento, con tassa minima di € 25,82.=;

c) comma 11 bis – per le occupazioni temporanee di cui all'art.45 del citato decreto, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e a produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.

d) comma 5 – le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.LGS. 507/93, sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.1175 e successive modificazioni. La formulazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.68 del DPR 28 gennaio 1988 n. 43, riguarderà la sola tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART. 27 – ENTRATA IN VIGORE

3. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione.